

PATTO CON IL FISCO

Concordato, conto alla rovescia per aderire: regole, termini, pagamenti

I tempi supplementari per accedere al concordato biennale, riservati ai soggetti Isa, scadono il 12 dicembre. Per l'adesione "tardiva" è necessario aver presentato la dichiarazione dei

redditi 2024 entro il 31 ottobre e inoltrare al Fisco una dichiarazione integrativa, che però non dovrà ridurre l'imponibile o il debito d'imposta, né aumentare il credito.

Pegorin e Ranocchi — a pag. 5

Patto fiscale, anche l'extra time regala ai «piccoli» l'acconto a rate

Calendario. Scade oggi il pagamento della seconda tranche maggiorata. Chi opta entro il 12 dicembre può versare a gennaio e ravvedersi dopo l'integrativa. Ok al versamento nel 2025 con ricavi fino a 170mila euro

Pagina a cura di

**Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

I tempi supplementari per accedere al concordato preventivo biennale, riservati ai soli soggetti Isa, scadono il 12 dicembre. Per l'adesione "tardiva" è necessario aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi 2024 entro il 31 ottobre scorso e inoltrare all'amministrazione finanziaria una dichiarazione integrativa, che però non dovrà né ridurre l'imponibile o il debito d'imposta, né aumentare il credito rispetto alla dichiarazione originaria (si veda l'articolo a lato).

L'invio dell'integrativa ai fini dell'adesione al concordato non obbliga ad alcun rinvio della dichiarazione Irap. E se viene compilato il quadro P del modello Isa solo per comunicare l'accesso al concordato biennale, la dichiarazione integrativa per l'adesione *last minute* non dovrà essere accompagnata nemmeno dal pagamento della sanzione dovuta in caso di integrativa a sfavore del contribuente.

Inoltre, va specificato che il contribuente potrebbe versare il secondo acconto "rafforzato" che scade oggi, 2 dicembre, tenendo conto del maggior reddito concordato, e solo successivamente completare (entro il 12 dicembre, come detto) l'invio dell'integrativa per l'adesione. Ma vale anche il contrario: per cui l'acconto potrà essere versato/ravveduto anche dopo l'invio della dichiarazione integra-

tiva funzionale all'adesione.

Acconti e proroghe

Se per il 2023 hanno dichiarato ricavi/compensi non superiori a 170mila euro, anche coloro che aderiscono al concordato (nei tempi ordinari o supplementari) potranno fruire della proroga del secondo acconto prevista dall'emendamento al Dl 155/24, approvato la scorsa settimana in Parlamento, facendo così slittare la scadenza al 16 gennaio 2025 (senza oneri aggiuntivi) o consentendo una divisione in cinque rate mensili, da gennaio a maggio 2025.

La proroga, però, non si applica ai contributi Inps, che andrebbero quindi versati entro oggi per non incorrere in sanzioni. E sui quali (a differenza di imposte dirette e Irap) non è comunque dovuto alcun acconto rafforzato.

In termini generali, va ricordato che l'articolo 20 del Dl 13/24 (per i soggetti Isa) e l'articolo 31 (per i forfettari) ammettono anche per gli aderenti al concordato preventivo la possibilità di avvalersi del metodo previsionale per il versamento degli acconti d'imposta.

I limiti del ravvedimento

Come chiarito nella Faq 6 del 17 ottobre scorso, per escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto, il ravvedimento relativo all'omesso versamento delle somme dovute per effetto del "patto fiscale"

si può eseguire solo qualora il contribuente non abbia ricevuto la comunicazione dell'esito del controllo ex articolo 36-bis, comma 3, del Dpr 600/73. Il tutto «sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza».

Dal 1° settembre 2024 il ravvedimento si può avvalere delle nuove aliquote previste dal Dlgs 87/2024. Per i ritardi non superiori a 90 giorni, la nuova sanzione del 25% (in luogo del 30%) si riduce alla metà, cioè al 12,50 per cento. Inoltre, in caso di pagamento tardivo non superiore a 15 giorni, la misura del 12,50% si riduce ulteriormente a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo: cioè allo 0,833% giornaliero (un quindicesimo di 12,50%). Oltre alle somme dovute e alle minisanzioni vanno versati gli interessi legali, che per il 2024 sono nella misura del 2,5% annuo.

Da ultimo si ricorda che anche



coloro che aderiscono al concordato tramite l'integrativa possono fruire della sanatoria speciale per gli anni pregressi di cui all'articolo 2-quater del Dl 113/2024, destinata ai soggetti Isa (non ai forfettari) per il quinquennio 2018-2022. Per perfezionare il ravvedimento speciale c'è tempo fino al prossimo 31 marzo. Coloro che hanno accertamenti sulle annualità interessate (2018-2022), se non hanno ancora ricevuto schemi d'atto o la notifica di un processo verbale di constatazione (Pvc), è bene però che si affrettino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ULTIMA CHIAMATA PER I FINTI POVERI

DS6901

DS6901



IL SOLE 24 ORE, 29 NOVEMBRE 2024, P. 2

Sul Sole 24 Ore di venerdì scorso («Concordato, ultima chiamata per 1 milione di finti poveri») la fotografia dei soggetti Isa con redditi fino a 15mila euro e che, con la dichiarazione presentata entro il 31 ottobre, non hanno accettato la proposta di concordato preventivo biennale. Tra queste partite Iva, 900mila (che sfiorano il milione con le 75mila che hanno già aderito) dichiarano al Fisco redditi di fatto inferiori agli stipendi riconosciuti ai dipendenti.

522mila
Aderenti

Le partite Iva che hanno aderito finora al patto sono 522.195, tra soggetti Isa e forfettari: 12% della platea potenziale (4,4 milioni).

1,3 mld
Gettito stimato

In base alle adesioni arrivate al 31 ottobre, nel biennio 2024-2025 si stimano incassi per 1,3 miliardi di euro (cifra che andrà confermata)

15%
Sostitutiva top

La sostitutiva Irpef-Ires più alta sul reddito proposto dal Fisco è pari al 15% ed è riservata ai soggetti Isa con voto inferiore a 6.



ADOBESTOCK

Tempi supplementari. La finestra per aderire si chiuderà il 12 dicembre